

TREMONTI ROMAGNOLI PICCARDI E ASSOCIATI

Milano, 30 giugno 2023

Spettabile

AGENZIA DELLE ENTRATE

via e-mail: dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

Oggetto: consultazione pubblica del 15 giugno 2023 - bozza di circolare recante chiarimenti in merito al Trattamento fiscale delle cripto-attività - Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

A. Premessa.

Con riferimento alla bozza di Circolare (di seguito, "**la Circolare**"), ringraziandoVi per la costruttiva occasione di confronto concessa, siamo lieti di poterVi fornire, di seguito, alcune osservazioni e proposte di chiarimenti, allo scopo auspicabilmente di apportare un utile contributo circa il contenuto definitivo dei citati documenti.

B. Imposta di bollo e imposta sul valore delle cripto-attività - paragrafo 3.7.2 e 3.7.3 della Circolare.

Un primo profilo che, a parere di chi scrive, merita una precisazione concerne i corretti adempimenti fiscali che gli operatori non finanziari, *i.e.* i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale - di cui alle lettere *i*) e *i-bis*), comma 5, art. 3, D.lgs. n. 231 del 2007 - sono tenuti ad assolvere in riferimento a cripto-attività detenute per conto di soggetti terzi, clienti non residenti; in particolare se gli stessi (**i**) si qualificano quali "sostituto d'imposta" in relazione all'assolvimento dell'imposta di bollo; oppure, in alternativa (**ii**) siano tenuti all'assolvimento dell'imposta sul valore delle cripto-attività, di cui all'art. 19, comma 18, d.l. n. 201 del 2011, quali soggetti passivi

Dalla lettura della Circolare emerge che gli intermediari e gli operatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti ad assolvere l'imposta di bollo, nella misura del 2 per mille annuo, sulle comunicazioni periodiche relative alle cripto-attività; ciò anche qualora *"l'ente gestore non sia tenuto (...) alla redazione e all'invio di comunicazioni"*.

Invece, con riguardo all'imposta sul valore delle cripto-attività, il menzionato art. 19, comma 18, d.l. n. 201 citato, ha previsto, in luogo dell'imposta di bollo, l'applicazione di un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dal loro assoggettamento agli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'art. 4, d.l. n. 167 del 1990.

La Circolare ha precisato che tale imposta è dovuta in tutti i casi in cui l'imposta di bollo non è applicata da un intermediario; ciò avviene, a titolo esemplificativo, laddove *"le cripto attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal computer e smartphone"*.

Dato tale quadro, in assenza di precisazioni sul punto, si pongono dubbi riguardo al corretto comportamento da adottare in fattispecie in cui un prestatore di servizi di valuta virtuale o di portafoglio digitale, dietro corrispettivo, offra un servizio di "scambio" tra valuta fiat, messa a disposizione dal cliente non residente, e cripto-valuta, procurata mediante ricorso ad un c.d. "exchanger".

Nel dettaglio, laddove il prestatore di servizi, per conto del cliente ed in attesa che lo stesso proceda al "riscatto" delle cripto-valute, detenga le medesime presso un "cold wallet" gestito dall'operatore stesso, ci si chiede se:

- i) il prestatore di servizi debba qualificarsi quale "sostituto d'imposta" ed assolvere al pagamento dell'imposta di bollo (addebitando il relativo importo al cliente), dovendosi ritenere soggetto passivo il cliente, anche se estero; oppure

ii) mancando la qualifica come sostituto d'imposta ai fini dell'imposta di bollo, il prestatore di servizi possa omettere di applicare un prelievo, e peraltro non versare l'imposta sul valore delle cripto-attività, per la parte riguardante cripto-assets di proprietà di clienti fiscalmente residente all'estero, oppure - risultando irrilevante che le cripto-attività in questione sono detenute non per conto proprio ma per conto di un cliente - il prestatore del servizio sia comunque considerato soggetto passivo della suddetta imposta sul valore delle cripto-attività.

Data l'evidente incertezza, pare opportuno approfondire l'analisi circa la fattispecie in commento, considerato soprattutto che l'operazione di scambio tra valuta tradizionale e cripto-valuta rappresenta un'attività particolarmente diffusa nel mercato odierno.

C. Reddito d'impresa - paragrafo 3.5 della Circolare.

In merito alla fiscalità delle cripto-attività in ambito di reddito d'impresa, trattate nel paragrafo in epigrafe, sarebbe forse opportuno fornire chiarimenti di portata generale e sistematica sul motivo per cui ai fini IRES non valga la deroga secondo cui "*Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni*", a differenza di quanto previsto ai fini IRPEF ex art 67, lettera c-sexies, TUIR. Se la deroga risponde al principio di effettività e attualità della capacità contributiva per evitare di tassare plusvalori teorici qualora il valore dell'asset ricevuto in cambio sia volatile e illiquido, lo stesso dovrebbe valere anche ai fini IRES.

Peraltro, un ulteriore profilo correlato a quello di cui sopra e che come tale merita particolare approfondimento, è quello relativo al **coordinamento della nuova normativa con il principio di "derivazione rafforzata"**, di cui all'art. 83 Tuir, ed in particolare con le diverse possibili qualificazioni/classificazioni previste dai principi contabili, sia nazionali che internazionali, adottabili dai soggetti IRES qui in esame (i.e. società di capitali tenute alla redazione del bilancio e all'applicazione

dei principi contabili, sia nazionali che internazionali).

Al riguardo, in assenza di specifici principi contabili e di chiarimenti ufficiali, risulta che le cripto-attività siano ad oggi classificabili, a seconda dell'inquadramento contabile adottato e a seconda della finalità per cui le stesse sono detenute, quali **(i) rimanenze**, generalmente qualora la società svolga attività di *trading* (ove le cripto-attività rappresentano sostanzialmente delle merci) o **(ii) immobilizzazioni immateriali/attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**, laddove le stesse vengano detenute ai fini di investimento durevole.

Su queste basi, in ragione del principio della derivazione rafforzata sopra richiamato, tali attività producono rispettivamente ricavi ex art. 85 Tuir o plusvalenze ex art. 86 Tuir, che - come è noto - seguono regimi e regole differenti.

Considerato ciò, pare quanto mai necessario fornire chiarimenti su come le classificazioni contabili di cui sopra incidano sul trattamento fiscale, chiarendo dunque meglio la conseguente applicazione delle norme tributarie.

È di tutta evidenza, infatti, che in assenza di qualsivoglia chiarimento in merito, dubbi operativi ed interpretativi quali quello ora rilevato, rendono l'agire degli operatori economici particolarmente incerto, soprattutto per quelli che investono nel settore della blockchain non per finalità meramente speculative ma come supporto a progetti che richiedono a volte, lungo la fase di sviluppo del progetto, un trasferimento da una criptovaluta all'altra; trasferimenti, questi ultimi, che sul piano contabile potrebbero essere qualificati come "neutri" o comunque aventi i connotati propri di fenomeni meramente valutativi più che realizzativi.

Ad esempio, ogni volta in cui all'assenza di effettiva capacità contributiva si aggiunge una finalità non speculativa, ma funzionale ai progetti a più lungo termine, nell'ambito della blockchain o in generale dei registri distribuiti. In questo settore esiste infatti una forte ripartizione dei passaggi dal mondo delle

valute legali Fiat all'universo cripto: per investire in token (che sia currency token o Nft) nella blockchain (al di fuori dei circuiti intermediati) occorre prima acquisire criptovalute, principalmente Etheurem, che col Bitcoin rappresenta la sola criptovaluta a poter assolvere a una pseudo funzione di tesoreria o riserva di (cripto) liquidità (sebbene anche loro siano soggette a oscillazioni). Sotto certi termini, ogni passaggio o permuta che avvenga all'interno dell'ambiente cripto potrebbe apparire non rappresentativo di capacità contributiva, finché non si riceva un bene con un valore liquido e stabile o un servizio reale o, infine, non si "rientri" nel mondo delle valute Fiat.

Ad esempio, per le società che detengono cripto-attività ai fini di investimento a medio-lungo termine, gli asset verrebbero contabilizzati tra le immobilizzazioni immateriali, ovvero come beni patrimoniali, relativi all'impresa e da ciò dovrebbe conseguire l'applicazione del corrispondente trattamento fiscale in tema di realizzazione di plusvalenze.

È in ipotesi come questa che, in assenza di chiarimenti, si pone, per esempio, il dubbio circa l'applicabilità di quanto disposto dall'art. 86, u.p., Tuir - secondo cui *"Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il congruaggio in denaro eventualmente pattuito"* - anche alle cessioni di cripto-attività. Principio che, oltre ad essere già espressamente ammesso dall'ordinamento fiscale, potrebbe essere applicato anche alle società attive nel mercato delle cripto-attività, ogni qual volta anche sul pianto contabile, e dunque in linea con la "derivazione rafforzata" (peraltro richiamata dalla legge delega¹ che auspica un sempre minore grado di

¹Art. 9, primo comma, lett. c): *"La lettera c) conferisce al Governo la delega per la semplificazione e la razionalizzazione del reddito d'impresa, al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali e mediante una revisione della disciplina delle variazioni in aumento e diminuzione, apportate*

divergenza o di disallineamento tra il risultato contabile e quello fiscale), si possa parlare di permuta tra asset qualificabili come immobilizzazioni immateriali e permutati allo stesso valore contabile.

Ringraziando nuovamente per l'opportunità che ci è stata accordata, si riportano nel seguito i riferimenti dei professionisti dello Studio a disposizione per fornire ogni chiarimento o approfondimento che dovrebbe rendersi necessario.

- Fabrizio Cancelliere (Partner, cancelliere@virtax.it);
- Chiara Meneghetti (meneghetti@virtax.it)

Si autorizza la pubblicazione del presente contributo.

all'utile o alla perdita di esercizio, per pervenire alla determinazione del reddito imponibile, al fine di adeguare la disciplina attuale ai mutamenti intervenuti nel sistema economico e di allinearla tendenzialmente a quella vigente nei principali Paesi europei. Si rafforza in tal senso il principio di derivazione rafforzata e si limita la divergenza tra la disciplina fiscale e quella civilistica, fermi restando i principi di inerenza e di neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del diritto, si da evitare la gestione di un oneroso doppio binario civilistico-fiscale".